

**Statuto Sociale**  
**STELLA MARIS SCUOLA SUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**  
Via Trotti Mosti n° 10/A - Ferrara (FE)

Finalità e strutture

Art. 1) E' costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata STELLA MARIS SCUOLA SUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Via Trotti Mosti n° 10/A a Ferrara.

Art. 3) L'Associazione non persegue scopi di lucro, promuove lo sport (in particolare: subacqueo) come strumento di maturazione personale e di impegno sociale; essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo e di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

Art. 4) La durata dell'Associazione è illimitata e ne possono fare parte quanti ne condividano le finalità ed i principi, ne accettino lo Statuto e versino le quote sociali previste.

Art. 5) La finalità principale dell'Associazione è la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, etnia, religione, quale strumento pedagogico ed educativo; organizzare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle medesime discipline; si propone, altresì, di organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti, di mantenere rapporti e collaborare con tutte le organizzazioni che abbiano finalità sportive, sociali, ambientali, ecologiche, di ricerca e culturali atte alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità della vita; di aderire in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali.

L'associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie funzioni istituzionali, tra cui l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi o del tempo libero, di sagre, feste, manifestazioni, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci, e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

I Soci

Art. 6) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi e ne accettino lo Statuto; l'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e non è ammessa l'appartenenza associativa a tempo determinato. La qualifica di socio si perde per dimissioni, morosità od espulsione; in quest'ultimo caso quando vi siano atti di danni materiali o all'immagine dell'Associazione. La morosità o l'espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Contro i provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso al Comitato A.S.I. di Ferrara (entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento) e, infine, al Collegio dei Probiviri.

Art. 7) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

Art. 8) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 9) Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alla vita associativa; i soci maggiorenni esercitano personalmente in diritto di voto nelle assemblee, mentre i soci minorenni votano tramite coloro che esercitano la potestà o tutela. Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative; non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

L'Assemblea

Art. 10) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

Art. 11) L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata dal presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e può essere convocata dal Consiglio Direttivo, oppure in via straordinaria quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante lettera, fax o messaggio di posta elettronica ed affissione dell'avviso in maniera visibile nei locali delle attività sociali; l'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Tutti i soci possono votare se in regola con i versamenti sociali, a ciascun socio spetta un solo voto, non sono ammesse deleghe salvo gravi motivazioni (es. particolari condizioni di salute, eccetera) comprovate che devono essere vagliate prima della votazione da apposita commissione.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possano essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tale caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l'elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.

### Il Consiglio Direttivo e il Presidente

Art. 12) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione e rimane in carica, insieme al Presidente 4 anni; esso è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 7, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. All'interno del Consiglio Direttivo vengono nominati uno o più vice-presidenti, un segretario ed un tesoriere o amministratore.

Art. 13) Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza legale dell'Associazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio; in caso di assenza od impedimento è sostituito dal vice-presidente o da un altro componente del Consiglio Direttivo appositamente delegato.

Art. 14) Il / I vice-presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di necessità.

Art. 15) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e cura la tenuta dei relativi registri. A lui spetta provvedere alle trattative per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati e predisporre e conservare i relativi contratti ed ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese dopo verifica di regolarità e autorizza il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 16) Il Tesoriere / Amministratore presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, redige le scritture contabili e predisponde, in concerto con gli altri membri del Consiglio, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede, inoltre, alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate; spetta, anche, il periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti.

Art. 17) Il Tesoriere / Amministratore non può ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

#### Il Patrimonio e l'esercizio finanziario

Art. 18) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di iscrizione, dai corrispettivi versati dai soci per i servizi istituzionali, da contributi di enti pubblici e privati, da liberalità e da eventuali beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare (1 gennaio / 31 dicembre), ed il relativo rendiconto consuntivo o bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno associativo.

Art. 19) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali non possono essere distribuiti ai soci neanche in forma indiretta e devono essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'associazione.

#### Lo scioglimento

Art. 20) In caso di scioglimento dell'Associazione l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ai sensi dell'art. 90 della Legge n. 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni.

#### Norme finali

Art. 21) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza fine di lucro.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 20/07/2007 e modificato dal Consiglio Direttivo su mandato dell'Assemblea dei soci del 08/04/2016.